

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/2024
del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17:30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuto, il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. (con le modalità della videoconferenza).

Sono presenti:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA - PRESIDENTE		
FASANELLI MASSIMO – Commissario Ronzone		X
ZINI LUCA		
BOTT DAMIANO		
TANCHIS CHRISTIAN		X
PELLEGRINI LUCA	X	
RECLA DANIEL		
ROSSI ROBERTO		X
de BERTOLDI MONIKA		

Assiste il Segretario dell'Unione dott. Carlo Gius.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 della LP 1 febbraio 2005 n. 1, come modificato dalla LP 29 dicembre 2016 n. 19, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 comma 11 della LP 19/2016 la razionalizzazione periodica prevista dal citato art. 18, comma 3 bis 1 della LP 1/2005 e dall'articolo 24, comma 4, della LP 27/2010 è stata effettuata per la prima volta nel 2019 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e per quel che concerne l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ciò è avvenuto con deliberazione consiliare n. 02 del 14 marzo 2019;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 07 del 12 aprile 2022 si approvava la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31 dicembre 2020;

Rilevato che giunge ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali precitate e che pertanto ogni Ente locale deve sottoporre tutte le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 comma 1 lettera l) del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.) detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 comma 3 bis1 della LP 1/2005;

Richiamato l'art. 18 della Lp 1/2005, il quale al comma 3 bis 1 (applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit.) elenca i presupposti, dei quali è sufficiente l'esistenza anche di uno solo, per l'adozione da parte del Comune di un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, come di seguito riportati:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Evidenziato che il fatturato medio annuo di € 250.000,00 di cui alla precedente lettera d) rappresenta una deroga introdotta dalla normativa provinciale (art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 come sostituito

dall'art. 7 della L.P. 19/2016), rispetto alla normativa nazionale che invece quantifica il fatturato medio in un milione di euro.

Dato atto che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31.12.2023 deteneva partecipazioni **DIRETTE** nelle seguenti società:

- TRENTINO RISCOSSIONI SPA;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATI altresì:

- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, adottato con deliberazione consiliare n. 02 del 14 marzo 2019 ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione acquisito in data 19.12.2024 prot. N. 2698;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale ed il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni diretti di spesa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Il Presidente assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Damiano Bott e Monika de Bertoldi constata e proclama il risultato della votazione espresso per appello nominale

presenti e votanti n. 05 (Cinque)

voti favorevoli n. 05 (Cinque)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla data del 31 dicembre 2023, come da elenco in premessa e da allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, in sintesi di seguito riportato:

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione
Trentino Riscossioni S.P.A.	2002380224	0,0060%	Mantenimento

2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti attraverso l'apposito applicativo ConTE ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, costituita presso il MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni;
3. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 nr. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 nr. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art 8 del D.P.R 24.11.1971, n. 1199.